



**PROVINCIA
DI PARMA**

CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI PUBBLICHE COMPETIZIONI SPORTIVE

Responsabile : BERZIERI SIMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 244 del 27/02/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI, ESPROPRI - UFFICIO CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA - PIZZAFERRI PETROLI S.R.L. - SVINCOLO FIDEJUSSIONE SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZION

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Visti:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n.7 del 10/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico ad elevata qualificazione denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale" e relativa delega per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Preso atto che:

- con Delibera di Consiglio n.48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

- con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027.
- con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

PREMESSO

che, per la realizzazione di un attraversamento stradale con scavo a cielo aperto per posa di tubazione fognaria sulla S.P. 9 al km 6+713, è stata rilasciata la concessione prot. 2441/07 del 11/01/2007 alla soc. Pizzaferrì Petroli S.r.l. (P.IVA 01853030342);

che con riferimento ai citati atti è stato richiesto alla soc. Pizzaferrì Petroli S.r.l. che venisse fornito un deposito cauzionale a garanzia dei ripristini stradali di € 2.500,00;

CONSIDERATO

che, in applicazione di quanto sopra, la soc. Pizzaferrì Petroli S.r.l. ha fornito la polizza fidejussoria n. 046550004304 emessa dalla soc. Reale Mutua di Assicurazioni (P.IVA 00875360018) in data 29/12/2006 a favore della Provincia di Parma, del valore di € 2.500,00;

VISTA

la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria di cui sopra inoltrata da Pizzaferrì Petroli S.r.l., con nota Prot. n.3069/25 del 30/01/2025;

DATO ATTO

che in data 03/02/2025 il tecnico responsabile, geom. Antonio Mesti, ha autorizzato lo svincolo della fidejussione di cui sopra;

RITENUTO

pertanto di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 046550004304 emessa dalla soc. Reale Mutua di Assicurazioni (P.IVA 00875360018) in data 29/12/2006 a favore della Provincia di Parma, del valore di € 2.500,00;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, a favore della società Pizzaferrì Petroli S.r.l., lo svincolo della polizza fidejussoria n. 046550004304 emessa dalla soc. Reale Mutua di Assicurazioni (P.IVA 00875360018) in data 29/12/2006 a favore della Provincia di Parma, del valore di € 2.500,00, che si allega al presente atto e che dello stesso risulta parte integrante;

- di trasmettere il presente atto alla società Pizzaferrì Petroli S.r.l. e alla società Reale Mutua di Assicurazioni, per quanto di competenza;

- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa da parte della Provincia di Parma;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(BERZIERI SIMONA)
con firma digitale



GARANZIA CON CONTRATTI APPALTI DI COSTRUZIONE

Assicurazione Cauzioni

Fondata nel 1828
Sede Legale e Sociale:
Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Imp. Torino N. 117/1883 - 151 V3/21
R.E.A. Torino N. 9806

Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
Impresa autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni a norma dell'articolo 65
del r.d.l. 29/4/1923 N. 966

Form containing contract details: AGENZIA DI PARMA, CONTRAENTE RIZZAFERRI PETROLI SRL, DOMICILIO V. BRUXELLES 10/B, PARMA, CODICE 485, RAMO 50, NUMERO DI POLIZZA 4804, CODICE FISCALE O PARTITA IVA 01553030342, DATA PRIMA SCADENZA 29/12/2007, ANNUALE, INCASSATO AL NO.

PREMESSO che in seguito a

con nota N.

in data 29/12/2006

comunicava alla Ditta PIZZAFERRI PETROLI SRL

domiciliata in V. BRUXELLES 10/B

PARMA

PR

la definitiva aggiudicazione dei lavori di

SCAVO IN SEDE STRADALE SULLA S.P. 9 AL KM 6+173 PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA - ISTANZA DEL 19/12/2006 PROT. N° 102307.

per l'importo di euro 0,00

che l'Ente Appaltante PROVINCIA DI PARMA - SERVIZIO VIABILITA'

consente alla Ditta

sopraindicata di prestare la cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

CIÒ PREMESSO la Società Reale Mutua di Assicurazioni (in seguito denominata Società), domiciliata in Torino, via Corte d'Appello 11, con la presente polizza si costituisce FIDEJUSSORE

nell'interesse della Ditta PIZZAFERRI PETROLI SRL

(in seguito denominata Ditta Obbligata), domiciliata in V. BRUXELLES 10/B

PARMA

PR

la quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente Appaltante

(in seguito denominato Ente Garantito) domiciliato in VIA M. DELLA LIBERTÀ 15

PARMA

PR

fino alla concorrenza di

euro 2.500,00 euro DuemilaCinqueCento/00

quale importo della cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto relativo ai lavori di cui sopra e che forma parte integrante della presente polizza.

La presente polizza ha efficacia fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che l'Ente Garantito, entro la scadenza medesima, comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata.

Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in via provvisoria in relazione al periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione che la Ditta Obbligata dichiara essere previsto in 31 mesi

e cioè dal 29/12/2006 al 29/12/2007

fermo l'obbligo della Ditta stessa di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come al successivo art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

SPEDITO IN SEDE 5 GEN. 2006

Polizza a due facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in PARMA, il 02/01/2007

Il pagamento di € , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani oggi 02-01-07, alle ore

L'AGENTE PROCURATORE

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La **SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI** fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. È autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473. **Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.** L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'**ISVAP** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - **Servizio tutela del consumatore - Sezione Reclami**) con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla legge per l'estinzione dell'obbligazione principale.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che l'Ente Garantito comunichi alla Società stessa, entro la scadenza medesima, che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore di quest'ultima per le somme che essa fosse tenuta a corrispondere al detto Ente in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel frontespizio di polizza.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio - La Ditta Obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garantito, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui la Ditta Obbligata avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicati nella tabella di liquidazione del premio.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio - La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitole dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso effetto retroattivo; oppure
- il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione - comprovanti la data di ultimazione dei lavori - oppure il verbale di constatazione

della ultimazione dei lavori rilasciati alla Ditta Obbligata dall'Ente Garantito, nei quali casi l'obbligo di pagamento di supplementi di premio cesserà dopo trascorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, sempreché nel frattempo l'Ente Garantito non comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 8 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata, il Foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia che è assegnata la polizza.

PIZZAROLI PETROLI s.r.l.

Via Bruxelles, 10/B - 43100 PARMA
Tel. 0521/492914 - Fax 0521/492914

Cod.Fisc. 01855030342

ENTE GARANTITO

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agenzia Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.)

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

Via Bruxelles, 10/B - 43100 PARMA

Tel. 0521/492914

Cod.Fisc. 01855030342

ENTE GARANTITO

